



ORDINANZA SINDACALE

REGISTRO GENERALE N. 7 IN DATA 23-01-2023

Oggetto: ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE PER L'ABBATTIMENTO DI UN ALBERO MONUMENTALE NEL PARCO DI VILLA OLMO

Il Sindaco

Premesso che:

- ✓ a seguito delle raffiche di vento che hanno interessato il territorio del Comune di Como nella giornata del , 19 gennaio 2023, durante le ispezioni dei soggetti arborei eseguiti in data 20 gennaio u.s. presso il Parco storico di Villa Olmo in Como, si è riscontrata una importante fessurazione tra le grosse branche alla biforcazione del castello dell'esemplare di Aesculus hippocastanum ubicato all'interno del parco di Villa Olmo, identificato con la scheda monumentale 002/C933/CO/03 e cartellino n. 214 del censimento arboreo comunale;
- ✓ il danno visibile è tale da far paventare il concreto rischio di schianto al suolo e, per questo motivo, è stata ordinata l'immediata interdizione della fruizione dell'area con Ordinanza del Dirigente del Settore Reti, Strade, Mobilità, Verde, Parchi e Giardini n. 05 del 20.01.2023 e, contestualmente, è stata disposta la verifica di stabilità del soggetto arboreo interessato, da eseguirsi a mezzo di approfondite indagini strumentali;

Considerato:

- ✓ che le risultanze delle indagini strumentali, allegata alla Relazione Tecnico – Agronomica, datata gennaio 2023, a firma del dott. Agr. Massimiliano Caccia, sono le seguenti:
“Dall'analisi dei dati ottenuti dalle rilevazioni strumentali emerge come lo stato di degradazione del legno in particolare nella zona del castello, unito al fatto che oltre alle branche già fessurate e quindi non preservabili, anche una terza branca presenta legno destrutturato e friabile e si

trova in prossimità del punto di cedimento, renda di fatto inevitabile l'abbattimento dell'albero che in caso contrario rappresenterebbe un pericolo per i fruitori del parco di Villa Olmo. La tensione dei cavi di cablaggio, ben visibile da terra, definisce l'urgenza della rimozione. Diviene dunque necessario intervenire nell'immediato per l'abbattimento dell'albero, prestando molta attenzione, in fase di smontaggio, ad eseguire operazioni controllate per evitare che bruschi movimenti possano rendere incontrollabile la gestione dell'operazione".

Dato atto che:

con propria nota datata 23 gennaio 2023 ed assunta al P.G. n.6690 del 23.01.2023 il dott. Agr. Ettore Frigerio, in qualità di Direttore dell'Esecuzione del Contratto dell'appalto di manutenzione del verde del Parco di Villa Olmo, ha confermato le risultanze delle analisi condotte dal Dott. Caccia, indicando come inevitabile l'abbattimento del suddetto esemplare;

Vista la circolare del Dipartimento delle Politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Prot. 0000461 del 5 marzo 2020 avente ad oggetto *"Tutela e salvaguardia degli alberi monumentali – Procedimenti amministrativi ai sensi dell'art.7 comma 4 della legge 14 gennaio 2013 n. 10"*;

Dato altresì atto che la stessa prevede che *"nel caso in cui a seguito di tempestiva verifica da parte dell'Amministrazione comunale si rilevi un reale imminente pericolo che minacci la pubblica incolumità e la sicurezza urbana, il Sindaco, ai sensi dell'art.54 c.4 del T.U.E.L., adotta, con atto motivato, un'ordinanza contingibile ed urgente di abbattimento"*;

Ritenuto, conseguentemente, di dover adottare le necessarie misure di competenza allo scopo di scongiurare l'esposizione a pericoli da parte della collettività;

Considerato che nella fattispecie in esame sussistano le condizioni per l'adozione di provvedimenti di carattere contingibile e urgente, al fine di prevenire i pericoli per la pubblica incolumità ai sensi dell'art. 54 del DLgs 267/2000;

Visti:

- ✓ gli artt. 50 e 54 del D. Lgs 18/8/2000 del n. 267 che disciplinano l'esercizio del potere del Sindaco di adottare ordinanze contingibili ed urgenti, quale autorità locale;
- ✓ il parere positivo di regolarità tecnica - amministrativa espresso sul presente provvedimento

dal Dirigente del Settore Reti, Strade, Mobilità, Verde, Parchi e Giardini, ex art. 147 bis T.U.EE.LL., comma 1 e 11, c. 1 del vigente Regolamento comunale dei controlli interni.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

ORDINA

al DEC dell'appalto "Global Service per la manutenzione ordinaria del verde e degli spazi afferenti al Parco e all'Orto Botanico di Villa Olmo per il biennio 2022÷2023", di procedere nell'immediatezza all'abbattimento dell'esemplare di Aesculus hippocastanum ubicato all'interno del parco di Villa Olmo, identificato con scheda monumentale 002/C933/CO/03 e cartellino n. 214 del censimento arboreo comunale.

AVVERTE

Che il mancato rispetto, da parte dei destinatari della presente ordinanza, dei termini e delle modalità degli adempimenti indicati, costituirà inadempienza e che, pertanto, si procederà alla segnalazione alla competente Autorità giudiziaria a norma dell'art. 650 C.P.;

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia trasmessa alla Prefettura di Como ai sensi dell'art. 54 del DLgs n. 267/2000;

Che la presente Ordinanza venga trasmessa, altresì:

- Al Comando di Polizia Locale
- Al Comando dei Carabinieri Forestali
- Alla DIFOR IV
- Alla Soprintendenza BB.CC.AA.
- Alla Questura
- Al Comando Prov.le dei VVF
- All'Albo Pretorio

Di demandare al Comando di Polizia Locale e Protezione civile il controllo e la verifica degli adempimenti di cui alla presente Ordinanza;

INFORMA CHE

ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore Reti, Strade, Mobilità, Verde, Parchi e giardini.

Il Sindaco

Alessandro Rapinese

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale
D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*



COMUNE DI
COMO

PRELIMINARE DI ORDINANZA - SINDACALE DEL 23-01-2023 N. 1

**OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE
PER L'ABBATTIMENTO DI UN ALBERO MONUMENTALE
NEL PARCO DI VILLA OLMO**

PARERE ORDINANZE DIRIGENTE ORDINANZE numero 7 del 23-01-2023 firmato digitalmente da CIRO DI BARTOLO il 23-01-2023 ora 16:28:52 - COPIA AUTENTICA AI SENSI DELL'ART. 23 DEL D.LGS. 82/2005 IMPRONTA 381051121b4b2f1986b0f4088b9d3432



Ufficio Notifiche

Visto l'art. 32 della L. 69/2009 e s.m.i.;

Visto l'art. 5 comma 5 del Regolamento comunale concernente "Misure organizzative per l'applicazione dell'art. 32 della L. 69/2009 che istituisce l'Albo Pretorio virtuale e regole tecniche per la redazione e la pubblicazione degli atti pubblici, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003", approvato con delibera G.C. n. 387/2009;

attesta

che il documento avente oggetto **ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE PER L'ABBATTIMENTO DI UN ALBERO MONUMENTALE NEL PARCO DI VILLA OLMO** è stato pubblicato all'Albo Pretorio informatico di questo Comune, dal 24-01-2023 al 08-02-2023. Como, 09-02-2023

Il Responsabile



**UFFICIO NOTIFICHE – VIA INDIPENDENZA, 7 – Tel. 031 252345 - Fax. 031 252344 e-mail ufficio.messi@comune.como.it -
-- ufficionotifichealboptorionline@comune.pec.como.it**

Certificato pubblicazione ORDINANZE numero 7 del 23-01-2023 firmato digitalmente da Consiglia Mello il 09-02-2023 ora 10:22:50 - COPIA AUTENTICA AI SENSI DELL'ART. 23 DEL

D.LGS. 82/2005 IMPRONTA 0705e850edd09c36c781860bcace6d0a



ORDINANZA SINDACALE

REGISTRO GENERALE N. 135 IN DATA 27-04-2023

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER L'IMMEDIATO RIPRISTINO DELLA ROGGIA MOLINELLO AFFERENTE AL RETICOLO IDRAULICO MINORE DEL COMUNE DI COMO.

Letta la relazione di servizio n. 129/2023 del 27/04/2023 della Polizia Locale di Como, relativa ad intervento congiunto coi tecnici del Settore Reti, Strade, Mobilità, Verde Parchi e Giardini presso la Roggia Molinello, nell'area di cantiere sita in Como – [REDACTED] – [REDACTED]

Dato atto che in detta relazione viene esplicitato che sono stati effettuati dei lavori che hanno comportato il posizionamento, nell'alveo della Roggia Molinello, di due tubi prefabbricati in cemento, della lunghezza di 2 metri cadauno, nonché un manufatto "cameretta" a pianta quadrata, della misura di 1,50 metri per lato;

Atteso che dette opere, non autorizzate dai competenti settori comunali, ostruiscono il libero e regolare deflusso delle acque e causano pregiudizio reale e potenziale alla pubblica e privata incolumità, in particolare per quanto riguarda la mobilità veicolare e ciclabile della sottostante Via Nino Bixio e del Piazzale Santa Teresa;

Riscontrato, altresì, che all'interno della roggia, come dall'allegata relazione di servizio, era presente un grande quantitativo di materiali di risulta, di inerti, di legname, anche provenienti dalle attività di cantiere;

Considerato che in più punti, l'argine dello stesso corso d'acqua risulta compromesso, con cedimenti e dilavamenti di terreno;

Letto il riscontro alla Segnalazione certificata di inizio attività, alternativa al Permesso di costruire del 07/12/2022 e prot. 33853-11/03/22 e inviata al committente [REDACTED] con la quale l'Ufficio Tecnico Comunale prescriveva che *"prima della comunicazione di inizio dei lavori dovrà essere trasmesso al Settore Reti il progetto di rinforzo strutturale del tratto di muro d'argine della Roggia Molinello"*;

Precisato che nulla risulta pervenuto nel merito e che i lavori di cui sopra potrebbero ingenerare, come sottoscritto nella relazione in parola, una potenziale situazione di pericolo per terzi;

Richiamati gli articoli 8, 9, 17, 18 del Regolamento comunale di Polizia Idraulica;

Ravvisata quindi la necessità di adottare la presente Ordinanza contingibile e urgente al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità;

VISTI

Gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/8/2000 n° 267 che disciplinano l'esercizio del potere del Sindaco di adottare ordinanze contingibili ed urgenti, quale autorità locale;

il parere positivo di regolarità tecnica - amministrativa espresso sul presente provvedimento dal Dirigente del Settore Reti, Strade, Acque, Mobilità, Verde Parchi e Giardini ex art. 147 bis T.U.EE.LL., comma 1 e 11, c. 1 del vigente Regolamento comunale dei controlli interni.

ORDINA

Ai Sigg.ri:

- [REDACTED] in qualità di committente dei lavori;
- [REDACTED] in qualità di Direttore lavori;

- 1) L'immediata messa in pristino dell'originaria sezione idraulica della Roggia Molinello, al fine di eliminare qualsiasi fonte di pericolo e ogni occupazione di area demaniale lungo tutto il fronte della predetta roggia, mediante:
 - La rimozione del materiale presente nell'alveo al momento dell'accertamento della Polizia Locale e dei tecnici del Settore Reti, Strade, Acque, Mobilità, Verde Parchi e Giardini;
 - La rimozione delle tubazioni in calcestruzzo e della cameretta di ispezione realizzate in alveo in assenza di titolo autorizzativo;
 - La messa in sicurezza provvisoria dell'argine sinistro idrografico onde evitare ogni possibilità di scoscendimento di ulteriore materiale in alveo o il dilavamento dell'arginatura con potenziale compromissione dell'adiacente stradina

I lavori di cui sopra dovranno essere eseguiti sotto la diretta supervisione di geologo abilitato al termine dei quali dovrà essere prodotta al Comune di Como – Settore Reti - e al Comando di Polizia Locale di Como, relazione tecnica dal medesimo professionista sottoscritta e documentazione attestante l'avvenuta messa in pristino dei luoghi.

- 2) Entro 30 giorni dalla notifica della presente ordinanza, produrre progetto di rinforzo strutturale definitivo/esecutivo del tratto di muro d'argine in sinistra idrografica della Roggia Molinello interessato dai lavori, lungo l'intero tratto [REDACTED], corredato dalla necessaria

relazione idrogeologica e di compatibilità idraulica dell'intervento che in nessun caso potrà comportare restringimenti di sezioni od occupazioni di area demaniale, fermo restando l'ottenimento di ogni ulteriore autorizzazione in materia edilizia, ambientale e paesaggistica all'uopo necessaria.

RICORDA

Le gravi responsabilità di carattere civile e penale qualora si verificassero a persone o cose e che, in caso di inadempienza alla presenza ordinanza, resta fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali di cui all'art. 650 del Codice Penale

INFORMA CHE

La presente Ordinanza:

- Viene notificata all'interessato mediante il servizio postale o altre idonee modalità;
- Viene resa nota tramite la pubblicazione per 15 (quindici) giorni all'Albo Pretorio del Comune di Como, nonché sul portale istituzionale, nella sezione denominata "Amministrazione trasparente" nella forma prevista dall'art. 42 del D.Lgs. 33/2013;
- Viene trasmessa alla Polizia Locale di Como quale Organi deputati alla vigilanza relativa al rispetto della presente;
- Viene trasmessa ai competenti Settore Reti, Strade, Acque, Mobilità, Verde Parchi e Giardini, Settore Edilizia Privata e Pianificazione Urbanistica e Settore Patrimonio del Comune di Como.

Ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990 e s.m.i., si comunica che l'Ufficio competente è il Settore Reti Strade Mobilità Verde Parchi e Giardini, il cui Dirigente responsabile è l'Ing. Ciro Di Bartolo, e che presso il medesimo Ufficio è possibile prendere visione degli atti.

Ai sensi dell'art. 3 c. 4 della Legge 241/1990, si comunica che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia-Milano, entro 60 (SESSANTA) giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza (d.lgs. n. 104/2010 e s.m.i.);
- straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (CENTOVENTI) giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra (D.P.R. n. 1199/1971 e s.m.i.).

Il Sindaco

Alessandro RAPINESE

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale
D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 27-04-2023

Il Responsabile del servizio

DI BARTOLO CIRO



Ufficio Notifiche

Visto l'art. 32 della L. 69/2009 e s.m.i.;

Visto l'art. 5 comma 5 del Regolamento comunale concernente "Misure organizzative per l'applicazione dell'art. 32 della L. 69/2009 che istituisce l'Albo Pretorio virtuale e regole tecniche per la redazione e la pubblicazione degli atti pubblici, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003", approvato con delibera G.C. n. 387/2009;

attesta

che il documento avente oggetto **ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER L'IMMEDIATO RIPRISTINO DELLA ROGGIA MOLINELLO AFFERENTE AL RETICOLO IDRAULICO MINORE DEL COMUNE DI COMO**. è stato pubblicato all'Albo Pretorio informatico di questo Comune, dal 28-04-2023 al 12-05-2023.

Como, 13-05-2023

Il Responsabile

Consiglia Mello



UFFICIO NOTIFICHE – VIA VITTORIO EMANUELE, 97 – Tel. 031 252345 - Fax. 031 252344 e-mail
ufficio.messi@comune.como.it --- ufficionotifichealbopretorioonline@comune.pec.como.it

Certificato pubblicazione ORDINANZE numero 135 del 27-04-2023 firmato digitalmente da Consiglia Mello il 15-05-2023 ora 8:05:20 - COPIA AUTENTICA AI SENSI DELL'ART. 23 DEL

D.LGS. 82/2005 IMPRONTA 116f360f62cbdeb743d49c438fdccd45



ORDINANZA SINDACALE

REGISTRO GENERALE N. 224 IN DATA 02-08-2023

Oggetto:

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE, AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 4, D.LGS. 267/2000, PER LA TUTELA DELL'ORDINE E DELL'INCOLUMITA PUBBLICA MEDIANTE LA REGOLAMENTAZIONE DELLE MODALITA DI ORMEGGIO TEMPORANEO AL PONTILE SITUATO NEI PRESSI DEL PORTO DI SANTAGOSTINO.

Premesso:

- **che**, la l.r. 04 aprile 2012 n. 6 e successive modifiche ed integrazioni ha previsto la delega ai comuni delle funzioni concernenti il rilascio delle concessioni per l'utilizzo delle aree demaniali lacuali, nonché l'accertamento e la riscossione dei relativi proventi;
- **che**, in particolare, l'articolo 6, comma 4, paragrafo a) della citata l.r. ha previsto la delega ai Comuni delle funzioni e i compiti concernenti il rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio lacuale e dei relativi porti interni, ivi inclusi l'accertamento e la riscossione di canoni ed indennizzi, la vigilanza, la tutela e la difesa amministrativa e giudiziale delle aree da violazioni ed abusi, la rimozione di occupazioni abusive, relitti e rifiuti, la manutenzione delle strutture per la navigazione e la fruizione del demanio;
- **che**, la Regione Lombardia con D.G.R. n° 44863 del 5 agosto 1999, ha approvato lo schema di accordo di programma con i Comuni rivieraschi dei laghi lombardi per il conferimento delle funzioni amministrative in materia di navigazione e demanio delle acque interne, accordo poi sottoscritto dal Comune di Como in data 29 ottobre 1999;
- **che**, la Regione Lombardia, con D.G.R. N° 3012 del 29 dicembre 2000 ha approvato l'accordo con il Magistrato per il Po per il trasferimento degli atti istruttori relativi alle concessioni per l'uso di aree demaniali lacuali di cui sopra;
- **che**, nel corso dell'anno 2001 la Regione Lombardia ha provveduto al conferimento delle funzioni in materia di demanio extra-portuale alle Gestioni Associate di bacino lacuale, al fine di accelerare il processo di delega ai comuni di cui alla legge regionale n. 06/2012 (ex l.r. n. 22/98);

- **che**, nel corso dell'anno 2002 la medesima Regione ha provveduto al conferimento delle predette funzioni ai singoli comuni che non hanno aderito alle Gestioni Associate, tra i quali figura il Comune di Como;
 - **che**, in data 19 dicembre 2002, la Regione Lombardia ha consegnato al Comune di Como le pratiche concessorie afferenti al demanio lacuale extra-portuale, completando il processo di delega a suo tempo avviato, per cui a far tempo da tale data il Comune di Como è divenuto competente al rilascio delle concessioni anche in materia di demanio lacuale extra-portuale per il periodo successivo al 01 gennaio 2001;
 - **che**, con delibere n° 6/47317 del 22 dicembre 1999, n° 6/48517 del 24 febbraio 2000, n° 7/10487 del 30 settembre 2002, n° 8/7967 del 06 agosto 2008 e sulla base di quanto stabilito dal Regolamento Regionale n. 9 del 27 ottobre 2015, la Giunta Regionale ha approvato le direttive per l'esercizio della delega delle funzioni amministrative attribuite alle province e ai comuni in materia di navigazione e demanio delle acque interne;
- che**, pertanto, richiamato quanto sopra, il Comune di Como agisce in qualità di Autorità Demaniale Delegata alla gestione e tutela delle aree demaniali lacuali insistenti nel territorio comunale;

Considerato:

- che**, presso il porto di Sant'Agostino è presente un pontile di ormeggio;
- che**, ad oggi, le modalità e le tempistiche per l'ormeggio a tale struttura non risultano regolamentate;
- che**, presso la struttura portuale denominata "Marina 2" sono presenti degli stalli adibiti all'ormeggio temporaneo per le imbarcazioni della nautica da diporto privata non ad uso commerciale, cui possono fare riferimento tutti i diportisti interessati, secondo modalità e tempistiche definite dall'Ente Gestore delle strutture portuali;
- che**, si rende necessario, parimente, rendere disponibile una struttura d'approdo temporaneo per carico e scarico, destinata ad attività diportistiche commerciali proprio in ragione del forte sviluppo turistico che negli ultimi anni il Lago di Como ha vissuto e sta vivendo con una crescita esponenziale della nautica da diporto e delle imbarcazioni in navigazione anche attraverso il noleggino con conducente;

Considerato inoltre:

- che**, sono giunte numerose segnalazioni da parte delle Forze dell'Ordine e dall'Ente di Gestione delle Strutture Portuali sulle criticità derivanti dall'uso non regolato di tale struttura, con conseguenti problematiche di ordine pubblico, nonché di incolumità e sicurezza delle persone e dei natanti;
- che**, una precisa regolamentazione circa le modalità e tempistiche di utilizzo del pontile in parola è prevista e contenuta nella bozza di revisione del "Regolamento per la valorizzazione e promozione del demanio lacuale" nel Comune di Como;

Dato atto che, considerata la situazione venutasi a creare, con riferimento alle citate problematiche di ordine pubblico, a stagione turistica ormai in pieno corso, l'approdo in parola necessita di un'urgente regolazione d'uso, che non si concilia con le tempistiche di approvazione del citato Regolamento, dovendosi, con immediatezza, garantire la sicurezza delle persone e della navigazione e, nel contempo, consentire alle Forze dell'Ordine di poter controllare e far rispettare le regole per l'approdo e lo stazionamento al pontile in oggetto;

Visto l'art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che prevede che *“Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana”*;

Ritenuti integranti i presupposti, *ex lege*, trattandosi di interventi urgenti e indifferibili, caratterizzati dalla attualità e dall'impossibilità di ricorrere ad altri strumenti ordinari previsti dall'ordinamento;

ORDINA

- 1) l'approdo / ormeggio presso il pontile situato nei pressi del porto di S. Agostino è consentito solo per le operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri alle sole imbarcazioni adibite all'attività da diporto commerciale anche occasionale (noleggio con conducente e servizio pubblico non di linea) e per il tempo strettamente necessario a compiere tali operazioni di imbarco e sbarco e comunque un periodo massimo di quindici minuti, a decorrere da un'ora dopo il sorgere del sole sino ad un'ora prima del tramonto;
- 2) è vietato lo stazionamento oltre i quindici minuti e per finalità diverse da quelle connesse al solo imbarco e sbarco di passeggeri, con divieto di sosta inoperosa ingiustificata di qualunque unità di navigazione, fatte salve condizioni di emergenza e urgente necessità;
- 3) l'approdo / ormeggio è effettuato sotto la totale responsabilità del comandante dell'unità di navigazione, il quale risponde di eventuali danni apportati alla struttura e utenti terzi in caso di manovre attuate con imperizia ed imprudenza, ovvero con dolo;
- 4) al pontile in oggetto possono ormeggiare / approdare contemporaneamente solo due imbarcazioni aventi un pescaggio massimo di 60 cm;
- 5) è vietato in alcun modo a persone, cose e animali l'accesso al pontile fatta eccezione per il personale addetto alla vigilanza, operazioni di soccorso e gestione e manutenzione delle strutture e alle persone interessate dalle operazioni di imbarco e sbarco, per lo stretto tempo necessario al loro transito dall'unità di navigazione alla terraferma e viceversa;
- 6) sono inoltre vietati:
 - a) la pesca con qualunque attrezzatura e modalità;
 - b) la balneazione, effettuare tuffi, prendere il sole, la sosta inoperosa;
 - c) l'approdo/ormeggio simultaneo di più di due unità di navigazione;
 - d) l'approdo/ormeggio di unità di navigazione di pescaggio superiore a 60 cm;

- e) l'utilizzo del pontile e degli ambiti al suo contorno quali luoghi per la promozione delle attività commerciali da parte degli Operatori Nautici;
- f) la sosta, nonché l'attività di intermediazione e/o accaparramento dell'utenza (servizio di piazza);
- g) qualsiasi attività comportante rifornimento di carburante alle imbarcazioni;
- h) l'attività di noleggio delle imbarcazioni;
- i) l'approdo / ormeggio di imbarcazioni che non siano quelle adibite all'attività da diporto commerciale (noleggio con conducente e servizio pubblico non di linea);
- l) l'approdo / ormeggio nel periodo compreso tra un'ora dopo il tramonto del sole ed un'ora prima del sorgere dello stesso;

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per novanta giorni consecutivi e che sia notificata alle Forze dell'Ordine territorialmente competenti, nonché al personale di vigilanza degli enti preposti alla gestione del demanio al fine della sorveglianza ed il controllo dell'attuazione della stessa;

AVVERTE

Che le accertate inottemperanze alla presente Ordinanza sono punite mediante applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'Art. 53 – comma 4, del D.Lgs. 171/2005 e dall'art. 1174 del R.D. 30 aprile 1942 n. 327e s.m.i.;

AVVERTE

Che contro la presente ordinanza è opponibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni dalla pubblicazione, o in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Como, 01 agosto 2023

IL SINDACO
(Sig. Alessandro Rapinese)

Il Sindaco Alessandro

RAPINESE

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale
D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA-AMMINISTRATIVA

Parere favorevole ex artt. 147 bis, c. 1 T.U.EE.LL. e 11, c. 1 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni.

Sede, 02-08-2023

II DIRETTORE

Ing. Antonio Ferro

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.



Ufficio Notifiche

Visto l'art. 32 della L. 69/2009 e s.m.i.;

Visto l'art. 5 comma 5 del Regolamento comunale concernente "Misure organizzative per l'applicazione dell'art. 32 della L. 69/2009 che istituisce l'Albo Pretorio virtuale e regole tecniche per la redazione e la pubblicazione degli atti pubblici, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003", approvato con delibera G.C. n. 387/2009;

attesta

che il documento avente oggetto **ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE, AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 4, D.LGS. 267/2000, PER LA TUTELA DELL'ORDINE E DELL'INCOLUMITÀ PUBBLICA MEDIANTE LA REGOLAMENTAZIONE DELLE MODALITÀ DI ORMEGGIO TEMPORANEO AL PONTILE SITUATO NEI PRESSI DEL PORTO DI SANTAGOSTINO.** è stato pubblicato all'Albo Pretorio informatico di questo Comune, dal 03-08-2023 al 31-10-2023.

Como, 02-11-2023

Il Responsabile

Consiglia Mello



UFFICIO NOTIFICHE – VIA VITTORIO EMANUELE, 97 – Tel. 031 252345 - Fax. 031 252344 e-mail
ufficio.messi@comune.como.it --- ufficionotifichealboptorioonline@comune.pec.como.it

Certificato pubblicazione ORDINANZE numero 224 del 02-08-2023 firmato digitalmente da Consiglia Mello il 02-11-2023 ora 12:27:17 - COPIA AUTENTICA AI SENSI DELL'ART. 23 DEL

D.LGS. 82/2005 IMPRONTA 4d751226db55c1beaa4d109c1a5a14e3



ORDINANZA SINDACALE

REGISTRO GENERALE N. 227 IN DATA 04-08-2023

Oggetto:

REVOCA ORDINANZA N. 224 DEL 02-08-2023 E CONTESTUALE APPROVAZIONE NUOVA ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE, AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 4, D.LGS. 267/2000, PER LA TUTELA DELL'ORDINE E DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA MEDIANTE LA REGOLAMENTAZIONE DELLE MODALITA' DI ORMEGGIO TEMPORANEO AL PONTILE SITUATO NEL PORTO DI SANT'AGOSTINO.

IL SINDACO

Premesso:

- **che**, la l.r. 04 aprile 2012 n. 6 e successive modifiche ed integrazioni ha previsto la delega ai comuni delle funzioni concernenti il rilascio delle concessioni per l'utilizzo delle aree demaniali lacuali, nonché l'accertamento e la riscossione dei relativi proventi;
- **che**, in particolare, l'articolo 6, comma 4, paragrafo a) della citata l.r. ha previsto la delega ai Comuni delle funzioni e i compiti concernenti il rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio lacuale e dei relativi porti interni, ivi inclusi l'accertamento e la riscossione di canoni ed indennizzi, la vigilanza, la tutela e la difesa amministrativa e giudiziale delle aree da violazioni ed abusi, la rimozione di occupazioni abusive, relitti e rifiuti, la manutenzione delle strutture per la navigazione e la fruizione del demanio;
- **che**, la Regione Lombardia con D.G.R. n° 44863 del 5 agosto 1999, ha approvato lo schema di accordo di programma con i Comuni rivieraschi dei laghi lombardi per il conferimento delle funzioni amministrative in materia di navigazione e demanio delle acque interne, accordo poi sottoscritto dal Comune di Como in data 29 ottobre 1999;
- **che**, la Regione Lombardia, con D.G.R. N° 3012 del 29 dicembre 2000 ha approvato l'accordo con il Magistrato per il Po per il trasferimento degli atti istruttori relativi alle concessioni per l'uso di aree demaniali lacuali di cui sopra;

- **che**, nel corso dell'anno 2001 la Regione Lombardia ha provveduto al conferimento delle funzioni in materia di demanio extra-portuale alle Gestioni Associate di bacino lacuale, al fine di accelerare il processo di delega ai comuni di cui alla legge regionale n. 06/2012 (ex l.r. n. 22/98);
- **che**, nel corso dell'anno 2002 la medesima Regione ha provveduto al conferimento delle predette funzioni ai singoli comuni che non hanno aderito alle Gestioni Associate, tra i quali figura il Comune di Como;
- **che**, in data 19 dicembre 2002, la Regione Lombardia ha consegnato al Comune di Como le pratiche concessorie afferenti al demanio lacuale extra-portuale, completando il processo di delega a suo tempo avviato, per cui a far tempo da tale data il Comune di Como è divenuto competente al rilascio delle concessioni anche in materia di demanio lacuale extra-portuale per il periodo successivo al 01 gennaio 2001;
- **che**, con delibere n° 6/47317 del 22 dicembre 1999, n° 6/48517 del 24 febbraio 2000, n° 7/10487 del 30 settembre 2002, n° 8/7967 del 06 agosto 2008 e sulla base di quanto stabilito dal Regolamento Regionale n. 9 del 27 ottobre 2015, la Giunta Regionale ha approvato le direttive per l'esercizio della delega delle funzioni amministrative attribuite alle province e ai comuni in materia di navigazione e demanio delle acque interne;

-che, pertanto, richiamato quanto sopra, il Comune di Como agisce in qualità di Autorità Demaniale Delegata alla gestione e tutela delle aree demaniali lacuali insistenti nel territorio comunale;

Considerato:

-che, presso il porto di Sant'Agostino è presente un pontile di ormeggio;

-che, ad oggi, le modalità e le tempistiche per l'ormeggio a tale struttura non risultano regolamentate;

-che, presso la struttura portuale denominata "Marina 2" sono presenti degli stalli adibiti all'ormeggio temporaneo delle unità da diporto non ad uso commerciale, cui possono fare riferimento tutti i diportisti interessati, secondo modalità e tempistiche definite dall'Ente Gestore delle strutture portuali;

-che, si rende necessario, parimente, rendere disponibile una struttura d'approdo temporaneo per le operazioni di carico e scarico delle persone, destinata ad attività professionali e diportistiche commerciali proprio in ragione del forte sviluppo turistico che negli ultimi anni il Lago di Como ha vissuto e sta vivendo, con una crescita esponenziale della presenza di unità diportistiche utilizzate per noleggio commerciale;

Considerato inoltre:

-che, sono giunte numerose segnalazioni da parte delle Forze dell'Ordine e dall'Ente di Gestione delle Strutture Portuali sulle criticità derivanti dall'uso non regolato di tale struttura, con conseguenti problematiche di ordine pubblico, nonché di incolumità e sicurezza delle persone e della navigazione; -

che, una precisa regolamentazione circa le modalità e tempistiche di utilizzo del pontile in parola è prevista e contenuta nella bozza di revisione del “Regolamento per la valorizzazione e promozione del demanio lacuale” nel Comune di Como;

Dato atto che, considerata la situazione venutasi a creare, con riferimento alle citate problematiche di ordine pubblico, a stagione turistica ormai in pieno corso, l’approdo in parola necessita di un’urgente regolazione d’uso, che non si concilia con le tempistiche di approvazione del citato Regolamento, dovendosi, con immediatezza, garantire la sicurezza delle persone e della navigazione e, nel contempo, consentire alle Forze dell’Ordine di poter controllare e far rispettare le regole per l’approdo e lo stazionamento al pontile in oggetto;

Richiamata l’Ordinanza contingibile e urgente, ai sensi dell’art. 54, comma 4, d.lgs. 267/2000, per la tutela dell’ordine e dell’incolumità pubblica mediante la regolamentazione delle modalità di ormeggio temporaneo al pontile situato nel porto di Sant’Agostino, n. 224 registro generale del 02 agosto 2023;

Valutata la necessità di esplicitare meglio l’ambito di applicazione, al fine di dare maggior certezza sia agli operatori che alle Forze dell’ordine;

Ritenuto pertanto, al fine di semplificare la comunicazione, di revocare l’ordinanza n. 224 del 02 agosto 2023 e contestualmente di emanare nuova ordinanza;

Visto l’art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che prevede che *“Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana”*;

Ritenuti integranti i presupposti, *ex lege*, trattandosi di interventi urgenti e indifferibili, caratterizzati dalla attualità e dall’impossibilità di ricorrere ad altri strumenti ordinari previsti dall’ordinamento;

DISPONE

La revoca dell’Ordinanza numero 224 del 02 agosto 2023;

ORDINA

1) l’approdo / ormeggio presso il pontile situato nei pressi del porto di S. Agostino è consentito solo per le operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri alle sole unità adibite all’attività di ncc nautico servizio pubblico non di linea, noleggio da diporto e noleggio occasionale, per il tempo strettamente necessario a compiere tali operazioni di imbarco e sbarco e comunque un periodo massimo di quindici minuti, a decorrere da un’ora prima del sorgere del sole sino ad un’ora dopo il tramonto;

2) è vietato lo stazionamento oltre i quindici minuti e per finalità diverse da quelle connesse al solo imbarco e sbarco di passeggeri, con divieto di stazionamento ingiustificato di qualunque unità di navigazione, fatte salve condizioni di emergenza e urgente necessità;

3)l'approdo / ormeggio è effettuato sotto la totale responsabilità del comandante dell'unità di navigazione, il quale risponde di eventuali danni apportati alla struttura e utenti terzi in caso di manovre attuate con imperizia ed imprudenza, ovvero con dolo;

4) al pontile in oggetto possono ormeggiare / approdare contemporaneamente solo due unità nautiche aventi un pescaggio massimo di 60 cm;

5) è vietato in alcun modo a persone, cose e animali l'accesso al pontile fatta eccezione per il personale addetto alla vigilanza, operazioni di soccorso e gestione e manutenzione delle strutture e alle persone interessate dalle operazioni di imbarco e sbarco, per lo stretto tempo necessario al loro transito dall'unità di navigazione alla terraferma e viceversa; 6) sono inoltre vietati:

- a) la pesca con qualunque attrezzatura e modalità;
- b) la balneazione, effettuare tuffi, prendere il sole, la sosta inoperosa;
- c) l'approdo/ormeggio simultaneo di più di due unità di navigazione;
- d) l'approdo/ormeggio di unità di navigazione di pescaggio superiore a 60 cm;
- e) l'utilizzo del pontile e degli ambiti ad esso prospicienti quali luoghi per la promozione delle attività commerciali da parte degli Operatori Nautici;
- f) la sosta, nonché l'attività di intermediazione e/o accaparramento dell'utenza (servizio di piazza);
- g) qualsiasi attività comportante rifornimento di carburante alle imbarcazioni;
- h) l'attività di locazione di unità nautiche ed ogni operazione afferente tale attività, compresa la consegna al cliente e le attività di istruzione alla navigazione;
- i) l'approdo / ormeggio di unità nautiche diverse da quelle specificamente autorizzate;
- l) l'approdo / ormeggio nel periodo compreso tra un'ora dopo il tramonto del sole ed un'ora prima del sorgere dello stesso;

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per novanta giorni consecutivi e che sia notificata alle Forze dell'Ordine territorialmente competenti, nonché al personale di vigilanza degli enti preposti alla gestione del demanio al fine della sorveglianza ed il controllo dell'attuazione della stessa;

AVVERTE

Che le accertate inottemperanze alla presente Ordinanza sono punite, mediante applicazione alternativa, a seconda della tipologia di unità di navigazione a mezzo della quale viene compiuta la violazione, della sanzione amministrativa prevista dall'Art. 53 – comma 4, del D.Lgs. 171/2005 o da quella prevista dall'art. 1174 del R.D. 30 aprile 1942 n. 327e s.m.i.;

AVVERTE

Che contro la presente ordinanza è opponibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni dalla pubblicazione, o in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

IL SINDACO
(Sig. Alessandro Rapinese)

Il Sindaco Alessandro

RAPINESE

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale
D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*



PRELIMINARE DI ORDINANZA - SINDACALE DEL 04-08-2023 N. 9

**OGGETTO: REVOCA ORDINANZA N. 224 DEL 02-08-2023 E CONTESTUALE
APPROVAZIONE NUOVA ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE, AI
SENSI DELL'ART. 54, COMMA 4, D.LGS. 267/2000, PER LA TUTELA
DELL'ORDINE E DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA MEDIANTE LA
REGOLAMENTAZIONE DELLE MODALITA' DI ORMEGGIO
TEMPORANEO AL PONTILE SITUATO NEL PORTO DI
SANT'AGOSTINO.**



Ufficio Notifiche

Visto l'art. 32 della L. 69/2009 e s.m.i.;

Visto l'art. 5 comma 5 del Regolamento comunale concernente "Misure organizzative per l'applicazione dell'art. 32 della L. 69/2009 che istituisce l'Albo Pretorio virtuale e regole tecniche per la redazione e la pubblicazione degli atti pubblici, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003", approvato con delibera G.C. n. 387/2009;

attesta

che il documento avente oggetto **REVOCA ORDINANZA N. 224 DEL 02-08-2023 E CONTESTUALE APPROVAZIONE NUOVA ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE, AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 4, D.LGS. 267/2000, PER LA TUTELA DELL'ORDINE E DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA MEDIANTE LA REGOLAMENTAZIONE DELLE MODALITA' DI ORMEGGIO TEMPORANEO AL PONTILE SITUATO NEL PORTO DI SANT'AGOSTINO.** è stato pubblicato all'Albo Pretorio informatico di questo Comune, dal 07-08-2023 al 04-11-2023.

Como, 06-11-2023

Il Responsabile

Consiglia Mello



UFFICIO NOTIFICHE – VIA VITTORIO EMANUELE, 97 – Tel. 031 252345 - Fax. 031 252344 e-mail
ufficio.messi@comune.como.it --- ufficionotifichealboptorioonline@comune.pec.como.it

Certificato pubblicazione ORDINANZE numero 227 del 04-08-2023 firmato digitalmente da Consiglia Mello il 06-11-2023 ora 12:24:16 - COPIA AUTENTICA AI SENSI DELL'ART. 23 DEL

D.LGS. 82/2005 IMPRONTA 8a9b2d8f36d02d617f67131259bbcd7b



ORDINANZA SINDACALE

REGISTRO GENERALE N. 239 IN DATA 23-08-2023

Oggetto:

Provvedimenti per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori ed in particolare dalla zanzara tigre (*Aedes albopictus*)

IL SINDACO

Richiamata la nota dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell'Insubria, Sede Territoriale di Como, *Dipartimento di Igiene e Prevenzione sanitaria* (rif. prot. n. 86272 del 4.8.2023), acquisita al protocollo generale dell'Ente con n. 96007 del 4.8.2023, recante "Misure di lotta per il contenimento delle zanzare e delle zecche. Prevenzione degli eventuali focolai di malattie trasmesse da vettori" e relativi allegati;

Vista la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre (*Aedes albopictus*);

Vista l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025";

Dato atto che, a livello europeo, il 2018 è stato caratterizzato dal più alto numero di segnalazioni di casi di WND e che in Lombardia i dati epidemiologici riguardanti la WND, hanno confermato 48 casi autoctoni di meningo-encefalite da West Nile Virus, Regione Lombardia ha rafforzato le misure preventive e la sorveglianza su uccelli, equidi e zanzare per la prevenzione e sorveglianza della WND;

Considerato al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di febbre da virus Chikungunya, l'intervento principale per la prevenzione di questa malattia è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e che pertanto è necessario rafforzare rapidamente la lotta alla zanzara tigre, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

Ritenuto altresì che per contrastare il fenomeno della presenza di zanzara tigre, quando si manifestino casi sospetti od accertati di Chikungunya o in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti

adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili e urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati;

Attesa la mancanza di un'adeguata disciplina vigente che consenta di affrontare con mezzi tipici ed ordinari il fenomeno suddetto e considerata la necessità di disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, nonché in particolare alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, altre attività produttive che possono dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale;

Considerato che il sistema di monitoraggio e sorveglianza dell'infestazione da zanzara tigre ha mostrato che nel territorio di questo comune è presente una popolazione significativa di questo insetto;

Ritenuto di stabilire l'efficacia temporale del presente provvedimento dalla data della sua adozione sino al 31 ottobre 2023 e, per gli anni successivi, nel periodo dal 1 maggio al 31 ottobre di ogni anno, comunque riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteorologici in atto;

Considerata la necessità di provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;

Dato atto che, congiuntamente all'adozione del presente provvedimento, il Comune provvede alla messa in atto di apposite iniziative, in collaborazione con l'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, volte a informare e sensibilizzare sui corretti comportamenti da adottare;

Visti:

- il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
- la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto altresì il parere positivo di regolarità tecnica espresso sul presente provvedimento dal Dirigente Sostituto del Settore 13 Ambiente – Parchi e Giardini, Ing. Ciro Di Bartolo, ex art. 147 *bis* T.U.EE.LL., comma 1 e art. 11, comma 1, del vigente Regolamento comunale dei controlli interni:

ORDINA

- **Ai soggetti gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche (privati cittadini, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, gestori di multisale cinematografiche, ecc.), di:**
 1. **evitare** l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;

2. **procedere**, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini; non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappole inserite nel sistema regionale di monitoraggio dell'infestazione;
 3. **trattare** l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia. In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;
 4. **tenere sgombri** i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti e sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
 5. **provvedere** nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive, al taglio periodico dell'erba;
- **Ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dimesse, di:**
 1. **mantenere** le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolta d'acqua stagnanti.
 - **A tutti i conduttori di orti, di:**
 1. **eseguire** l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
 2. **sistemare** tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
 3. **chiudere** appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d'acqua.
 - **Ai proprietari e responsabili o ai soggetti che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, di:**
 1. **adottare** tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;

2. **assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.
- **Ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di:**
 1. **stoccare** i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
 2. **svuotare** i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione.
 - **Ai responsabili dei cantieri, di:**
 1. **evitare** raccolte di acqua in bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
 2. **sistemare** i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
 3. **provvedere**, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche.

All'interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida, al posto dell'acqua. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto.

AVVERTE

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel provvedimento adottato comporta l'applicazione delle sanzioni previste nei regolamenti comunali, tenendo conto che, in mancanza di una disciplina di riferimento, si dovrà invece ritenere applicabile l'art. 650 del codice penale (inosservanza di provvedimenti dell'Autorità), con conseguenze più gravose.

DISPONE

che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il corpo di polizia municipale, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

DISPONE ALTRESI'

che in presenza di casi sospetti od accertati di Chikungunya/Dengue o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti

siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati.

Il Sindaco

Alessandro RAPINESE

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale
D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*



OGGETTO: Provvedimenti per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori ed in particolare dalla zanzara tigre (*Aedes albopictus*)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA-AMMINISTRATIVA

Parere favorevole ex artt. 147 bis, c. 1 T.U.EE.LL. e 11, c. 1 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni.

Sede, 22-08-2023

II DIRETTORE

Ing. CIRO DI BARTOLO

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.



PARERE ORDINANZE DIRIGENTE ORDINANZE numero 239 del 23-08-2023 firmato digitalmente da CIRO DI BARTOLO il 22-08-2023 ora 15:47:12 - COPIA AUTENTICA AI SENSI DELL'ART. 23 DEL D.LGS. 82/2005 IMPRONTA af999f5e1874fa02ecfc5f3ef4fef538

Ufficio Notifiche

Visto l'art. 32 della L. 69/2009 e s.m.i.;

Visto l'art. 5 comma 5 del Regolamento comunale concernente "Misure organizzative per l'applicazione dell'art. 32 della L. 69/2009 che istituisce l'Albo Pretorio virtuale e regole tecniche per la redazione e la pubblicazione degli atti pubblici, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003", approvato con delibera G.C. n. 387/2009;

attesta

che il documento avente oggetto **Provvedimenti per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori ed in particolare dalla zanzara tigre (Aedes albopictus)** è stato pubblicato all'Albo Pretorio informatico di questo Comune, dal 23-08-2023 al 06-09-2023. Como, 07-09-2023

Il Responsabile
Consiglia Mello



UFFICIO NOTIFICHE – VIA VITTORIO EMANUELE, 97 – Tel. 031 252345 - Fax. 031 252344 e-mail ufficio.messi@comune.como.it --- ufficionotifichealbopretorioonline@comune.pec.como.it

Certificato pubblicazione ORDINANZE numero 239 del 23-08-2023 firmato digitalmente da Consiglia Mello il 08-09-2023 ora 10:32:04 - COPIA AUTENTICA AI SENSI DELL'ART. 23 DEL

D.LGS. 82/2005 IMPRONTA fab6f9d7327d75ce666c7b6189c9aa0f



ORDINANZA SINDACALE

REGISTRO GENERALE N. 280 IN DATA 02-10-2023

Oggetto:

Adozione misure contingibili ed urgenti ai sensi dell'articolo 54 comma 4 D.lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e ss.mm.ii, nonché ex art. 192 d.lgs. 152/2006 volte a superare situazioni di grave incuria e degrado del territorio che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi nell'immobile sito in Como [REDACTED]

Il Sindaco

Premesso che con relazione di servizio 127/2023 Agenti della Polizia Locale segnalavano un significativo stato di abbandono e pessime condizioni igienico sanitarie dello stabile riportato in oggetto, anche in considerazione della presenza di cumuli di rifiuti vari al suo interno, con concreto nocumento al decoro ed alla sicurezza urbana.

Premesso altresì che quanto sopra veniva confermato anche dall'esposto depositato presso il Comando Polizia Locale e rubricato con protocollo 831/2022.

Dato atto che:

1. Il Comando Polizia Locale, con nota protocollo nr. 55989 del 15/05/2023 notificava presso il domicilio digitale della società [REDACTED], nonché presso il domicilio digitale della società [REDACTED] la comunicazione di avvio del procedimento;

[REDACTED] Entrambe le imprese sono rappresentate da [REDACTED]

3. Con tale comunicazione di avvio del procedimento si

Notificava che:

- a. In relazione all'art. 192 co. 3 del d.lgs. 152/2006 *“Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256 (abbandono di rifiuti), chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.”*
- b. In relazione all'art. 9 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Como: *“i locali visibili dalla pubblica via e gli esercizi accessibili al pubblico dovranno essere in ogni momento perfettamente puliti, ben mantenuti e tinteggiati. Su tutto il territorio comunale le vetrine e i locali interni dei negozi, dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali in genere, che si trovino anche temporaneamente in stato di inattività o dismessi, devono essere tenuti puliti e in ordine.”*
- c. In relazione all'art 17 co 2 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Como: *“Gli edifici in disuso devono essere mantenuti in sicurezza ed in stato decoroso. Si dovranno inoltre attuare tutti gli accorgimenti possibili al fine di evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, anche chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso”.*

Constatava che:

- a. Dagli approfondimenti compiuti il proprietario dell'area in parola sita in Como - [REDACTED] del catasto fabbricati, era da ritenersi responsabile dell'aggravio della situazione di accumulo di rifiuti e della generale situazione di abbandono dell'area stante l'omessa vigilanza e l'inosservanza dei regolamenti comunali citati.
- b. L'ammaloramento dell'immobile facilitava l'accesso e la frequentazione *“sine titulo”* di soggetti senza fissa dimora, ovvero dediti ad attività illecita, compromettendo la sicurezza degli abitati vicini.

Comunicava formalmente che veniva dato avvio all'iter amministrativo per l'adozione di idonei provvedimenti di salvaguardia della sicurezza, *latu sensu*, del decoro e della salubrità della comunità cittadina, richiedendo alla proprietà di effettuare entro il termine di 20 giorni decorrenti dalla notifica, tutte le attività di pulizia nonché quelle attività tecnico/strutturali idonee alla salvaguardia della sicurezza pubblica.

Dato atto che ai fini di consentire al [REDACTED] la partecipazione al procedimento amministrativo, la comunicazione di avvio del procedimento - protocollo nr. 55989 del 15/05/2023 - veniva notificata anche *brevi manu* allo stesso [REDACTED] in data 30/08/2023:

Riscontrato che alla data di adozione della presente nulla risulta pervenuto agli atti dell'Amministrazione Comunale in riferimento al procedimento in parola.

Precisato che la questione tratteggiata, a giudizio di questa Autorità, compromette la sicurezza urbana, quale deterioramento della fruibilità degli spazi dell'intera area contigua allo stabile in narrativa, complessivo scadimento della qualità urbana in una zona altamente residenziale e diminuzione della sicurezza percepita. Lo status quo costituisce anche fattore propedeutico a fenomeni di accattonaggio, violenza legati anche all'abuso di alcool e vandalismi;

Considerato che le criticità richiamate devono essere affrontate ed analizzate, anche nel contesto del principio di leale cooperazione tra i diversi soggetti della Repubblica, dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, onde valutare quali manifestazioni delle citate attività anche non considerate dalla legge penale, siano connesse allo sfruttamento dell'immigrazione clandestina allo spaccio delle sostanze stupefacenti e/o psicotrope;

Rilevato che:

- nelle more del coinvolgimento dei diversi livelli decisionali che attengono alla tematica della sicurezza urbana, della polizia amministrativa e dell'ordine e della sicurezza pubblica si rende necessario disporre, con provvedimento contingibile, le misure immediate per fronteggiare la situazione che assume carattere emergenziale;
- le azioni da porre in campo – benché extra ordinem - devono conservare il puntuale rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e non ledere o compromettere diritti costituzionalmente protetti;
- il fine da realizzare consiste nell'attivazione di misure contingibili ed urgenti per la riduzione del degrado e delle condizioni d'isolamento in cui versa una porzione di territorio cittadino, ove anche attraverso la protrazione di un'illecita occupazione d'immobili possono generarsi fattori criminali rilevantissimi;
- la mancata interposizione di poteri straordinari crea il concreto pericolo dell'innescarsi di situazioni violente, tra persone di etnie diverse, con rischio di scivolamento in fenomeni d'intolleranza razziale;

Ritenuto di poter sviluppare misure di salvaguardia destinate ad incidere sul recupero delle regole di vita civile di cui è allo stato avvertito uno smarrimento ed un connesso grave pericolo della sicurezza urbana, collegando i poteri straordinari ed eccezionali di cui dispone il Sindaco da ultimo con le leggi n° 48 del 18 aprile 2017 e n° 132 del 01 dicembre 2018;

Atteso che con comunicazione protocollo n° 0075851 del 27.06.2023 è stato inviato lo schema del presente provvedimento al Sig. Prefetto ai sensi dell'articolo 54, comma 4, secondo periodo, del d. lgs. 267/2000;

Visti:

- l'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000;
- la legge n° 48 del 18 aprile 2017
- la legge n° 132 del 01 dicembre 2018;
- l'articolo 192 del decreto legislativo 152 del 03 aprile 2006;
- la legge 07 agosto 1990 n° 241 e ss.mm.ii.;

Acquisito il parere positivo di regolarità tecnica - amministrativa espresso sul presente provvedimento dal Comandante la Polizia Locale ex art. 147 bis T.U.EE.LL., comma 1 e 11, c. 1 del vigente Regolamento comunale dei controlli interni.

ORDINA

A [REDACTED]
legale rappresentante dell'impresa [REDACTED]
[REDACTED] nonché legale rappresentante dell'impresa [REDACTED]
[REDACTED].

1. di compiere immediatamente e comunque non oltre il termine di 15 giorni dalla notifica della presente, le azioni indispensabili finalizzate ad impedire ogni indebita intrusione all'interno del sito rendendo inaccessibili sia il corpo del fabbricato che l'area di pertinenza esterna al confine con la proprietà pubblica e privata;
2. di sgomberare prontamente eventuali persone abusivamente introdotti laddove ne sia riscontrata la presenza al momento dell'accesso per compiere le opere di cui al capoverso precedente;
3. di provvedere alla pulizia e al conferimento dei rifiuti ivi presenti in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 152 del 03 aprile 2006 "Testo unico Ambiente";
4. agli occupanti, anche se non puntualmente identificati, in relazione alla natura "sine titolo" dell'occupazione, di lasciare liberi da cose o persone l'area con effetto immediato.

AVVERTE CHE

la violazione delle prescrizioni della presente ordinanza è soggetta, fatti salvi eventuali ed ulteriori illeciti amministrativi e penali che si dovessero sorgere, alla sanzione di cui all'articolo 650 codice penale.

Responsabile del procedimento di esecuzione è il dirigente del Corpo di Polizia Locale di Como. Il proprietario, ovvero chi ha la disponibilità giuridica dell'immobile, in sede di prima verifica ed accesso sarà assistito dalla Polizia Locale che, identificati eventuali occupanti, provvederà al deferimento degli stessi all'Autorità Giudiziaria, oltre che ai sensi del precedente capo per ogni altra disposizione di legge che appaia violata al momento dell'identificazione.

In caso di mancata adesione spontanea, in sede di primo accesso, con il presente atto si anticipa diffida all'esecuzione entro il terzo giorno successivo, con espressa avvertenza che il secondo accesso sarà assistito dalla sufficiente forza pubblica per garantire l'esecuzione coatta del presente provvedimento.

INFORMA CHE

La presente Ordinanza:

- Viene notificata all'interessato mediante il servizio postale o altre idonee modalità;

- Viene resa nota tramite la pubblicazione per 15 (quindici) giorni all'Albo Pretorio del Comune di Como, nonché sul portale istituzionale, nella sezione denominata "Amministrazione trasparente" nella forma prevista dall'art. 42 del D.Lgs. 33/2013;

Ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990 e s.m.i., si comunica che l'Ufficio competente è il Comando Polizia Locale di Como e il responsabile del procedimento di esecuzione è il Comandante del Corpo di Polizia Locale, Dott. Vincenzo Aiello.

MANDA

1. al Prefetto della Provincia di Como per il coordinamento delle Forze di Polizia in ordine alle competenze di prevenzione e controllo che si ritenga necessario apprestare per il completamento integrato delle misure di sicurezza urbana dal punto di vista dell'azione di Polizia ai sensi dell'art. 54, comma 4 del decreto legislativo 267/2000 e per l'eventuale trattazione del tema oggetto della presente ordinanza in seno al Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica;
2. al Sig. Questore della Provincia di Como;
3. al Sig. Comandante la Compagnia dei Carabinieri di Como;
4. al Sig. Comandante la Compagnia della Guardia di Finanza di Como;

COMUNICA CHE

1. il presente provvedimento diventa efficace con la pubblicazione all'albo pretorio online.
2. il presente provvedimento ha vigenza dalla data di conseguimento dell'efficacia fino alla sua revoca formale o alla decadenza connessa alla attestazione di avvenuta esecuzione.

Ai sensi dell'art. 3 c. 4 della Legge 241/1990, si comunica che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia-Milano, entro 60 (SESSANTA) giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza (d.lgs. n. 104/2010 e s.m.i.);
- straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (CENTOVENTI) giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra (D.P.R. n. 1199/1971 e s.m.i.).

FORMULA ESECUTORIETA'

Ai sensi dell'articolo 21- ter della legge 241/90, così come modificato dall'articolo 14 della legge 11 febbraio 2005, n. 15, qualora l'interessato non ottemperi con le modalità ed i tempi indicati dalla presente

ordinanza, l'Amministrazione Comunale si riserva di provvedere direttamente all'esecuzione dei lavori avviando l'azione di recupero coattivo delle spese sostenute secondo le modalità previste dalla legge.

Il Sindaco Alessandro

RAPINESE

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 02-10-2023

Il Responsabile del servizio

Aiello Vincenzo



Ufficio Notifiche

Visto l'art. 32 della L. 69/2009 e s.m.i.;

Visto l'art. 5 comma 5 del Regolamento comunale concernente "Misure organizzative per l'applicazione dell'art. 32 della L. 69/2009 che istituisce l'Albo Pretorio virtuale e regole tecniche per la redazione e la pubblicazione degli atti pubblici, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003", approvato con delibera G.C. n. 387/2009;

attesta

che il documento avente oggetto **Adozione misure contingibili ed urgenti ai sensi dell'articolo 54 comma 4 D.lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e ss.mm.ii, nonché ex art. 192 d.lgs. 152/2006 volte a superare situazioni di grave incuria e degrado del territorio che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi nell'immobile sito in Como** [REDACTED]

[REDACTED] è stato pubblicato all'Albo Pretorio informatico di questo Comune, dal 03-10-2023 al 17-10-2023. Como, 18-10-2023

Il Responsabile
Consiglia Mello



UFFICIO NOTIFICHE – VIA VITTORIO EMANUELE, 97 – Tel. 031 252345 - Fax. 031 252344 e-mail ufficio.messi@comune.como.it --- ufficionotifichealboptetorioonline@comune.pec.como.it

Certificato pubblicazione ORDINANZE numero 280 del 02-10-2023 firmato digitalmente da Consiglia Mello il 19-10-2023 ora 12:23:13 - COPIA AUTENTICA AI SENSI DELL'ART. 23 DEL

D.LGS. 82/2005 IMPRONTA aab7d96ff82537a96bb92fcf1ef8b0df



ORDINANZA SINDACALE

REGISTRO GENERALE N. 299 IN DATA 26-10-2023

Oggetto: ORDINANZA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA ED IL CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO LOCALE - VALIDITÀ FINO AL 31 MARZO 2024.

Premesso che, al fine di garantire la tutela e la protezione della salute dei cittadini e dell'ambiente, Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, le Città Capoluogo di Provincia e i Comuni Lombardi sono da tempo impegnati in azioni per il miglioramento della qualità dell'aria attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera;

Rilevato che il Protocollo d'intesa sottoscritto a dicembre 2015 tra il Ministero dell'Ambiente, la Conferenza delle Regioni e Province autonome e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), in cui sono stati definiti ulteriori impegni a tutela della qualità dell'aria, prevede, in particolare, che le parti favoriscano e promuovano l'attuazione di "misure d'urgenza omogenee e temporanee";

Visto il "Nuovo accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano", sottoscritto in data 25 luglio 2017 dalle Regioni Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna e Lombardia e Ministero dell'Ambiente;

Considerato che:

- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 593 del 11.09.2013 e n. 449 del 2.08.2018 hanno approvato il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA) e il suo aggiornamento con i relativi documenti previsti dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;
- il PRIA costituisce lo strumento di pianificazione regionale che individua gli obiettivi e gli interventi di riduzione delle emissioni in atmosfera e rappresenta il documento quadro di riferimento delle misure per la qualità dell'aria;

Dato atto che:

- ai fini della costruzione di una procedura di attivazione di ulteriori misure locali e temporanee si individua il PM10 quale inquinante da monitorare, in quanto e l'inquinante più rappresentativo dei fenomeni di inquinamento secondario in ragione della sua natura chimico-fisica;
- tale procedura si articola su due livelli in relazione alle condizioni di persistenza dello stato di superamento del valore concentrazione di PM10 di 50 µg/m³ registrato dalle stazioni di rilevamento per più di quattro giorni (1° livello) o per più di sette giorni (2° livello);
- per concentrazione di PM10 si intende la media aritmetica giornaliera, su base provinciale, dei valori registrati dalle stazioni di rilevamento attive con dati disponibili appartenenti al programma di valutazione, posizionate sul territorio delle singole province con esclusione delle stazioni classificate come industriali e delle stazioni poste in zona C - di montagna e in zona D - fondovalle;

Rilevato che il Comune di Como appartiene alla fascia 1 in quanto compreso nell'agglomerato di Milano per quanto concerne la zonizzazione del territorio regionale in zone e agglomerati per la valutazione della qualità dell'aria ambiente ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 13 agosto 2010 (D.G.R. IX/2605 del 30.11.2011);

Atteso che:

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 7095 del 18.09.2017 prevede misure strutturali per la limitazione del traffico veicolare e misure temporanee omogenee di limitazione da attuarsi al verificarsi di periodi di protratto superamento degli inquinanti in atmosfera;
- con la medesima D.G.R. n. 7095 del 18.09.2017 è stato approvato un nuovo sistema di riferimento per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti comune a tutte le Regioni che hanno aderito all'Accordo di bacino padano.

Vista la Deliberazione n. 449 del 02/08/2018 avente ad oggetto "Approvazione dell'aggiornamento del Piano Regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA)", nel quale sono previste le misure per la riduzione delle emissioni in atmosfera, in particolare la limitazione della circolazione e dell'utilizzo dei veicoli più inquinanti, ai fini del miglioramento dello stato della qualità dell'aria;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2055 del 31/07/2019 riguardante le misure per il miglioramento della qualità dell'aria;

Richiamata l'azione TP-1n dell'aggiornamento PRIA 2018 che, in attuazione di quanto previsto dall'Accordo di bacino padano, prevede, a partire dal 1° ottobre 2020, l'introduzione di ulteriori limitazioni alla circolazione per i veicoli diesel Euro 3, diesel Euro 4 e benzina Euro 1;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3606 del 28.09.2020 con oggetto "Misure per il miglioramento della qualità dell'aria: nuove disposizioni inerenti alle limitazioni della circolazione dei veicoli più inquinanti in relazione anche all'emergenza sanitaria da Covid19" con cui si approvano gli allegati 1, 2, 3 e 4, quali parti integranti e sostanziali dell'atto stesso;

Vista la successiva Deliberazione della Giunta Regionale n. 6545 del 20.06.2022 con oggetto misure per il miglioramento della qualità dell'aria: nuove disposizioni inerenti alle Limitazioni della circolazione dei veicoli più inquinanti anche in relazione alla Cessazione dello stato di emergenza sanitaria da covid-19 - ulteriori disposizioni Concernenti il servizio MoVe-In – modifica di alcune disposizioni della D.G.R. n. 3606/2020;

Considerato che dal 1° settembre 2022 è stata aperta sulla piattaforma regionale Move-In la possibilità di adesione al servizio, questo per consentire l'avvio al 1° ottobre 2022 del monitoraggio dei veicoli Euro 4 diesel aderenti al servizio;

Richiamata inoltre la D.G.R. n. 6545/2022 che ha confermato le limitazioni permanenti progressivamente per tutte le categorie di veicoli Euro 4/IV diesel, anche dotati di dispositivo antiparticolato efficace, a partire dal 1° ottobre 2022;

Considerato che tali limitazioni permanenti dei veicoli Euro 4/IV diesel si applicano nel semestre invernale (dal 1° ottobre al 31 marzo), nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse le festività infrasettimanali, nella fascia oraria dalle ore 7:30 alle ore 19:30, all'interno delle aree urbane dei Comuni appartenenti alla Fascia 1 e dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti appartenenti alla Fascia 2, come definite dalla D.G.R. n. 2578/14;

Considerato che è necessario provvedere all'attivazione delle misure attualmente in vigore, tenendo conto della sospensione delle misure temporanee e permanenti sopra indicate;

Visti:

- la Direttiva comunitaria 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, Norme in materia ambientale;
- la Legge Regionale 11/12/2006, n. 24, "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente";
- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155, "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 7635/08, n. 9958/09, 2578/2014, n. 7095/2017, n. 449/2018, n. 712/2018, n. 2055/2019, n. 3606/2020, n. 3823/2020 e dell'Ordinanza regionale n. 675 del 08.01.2021;
- l'art. 50 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;

Dato atto che i dati monitorati e validati da ARPA Lombardia sono messi a disposizione quotidianamente da Regione Lombardia attraverso un applicativo informatico pubblicato sul sito istituzionale di Regione Lombardia: www.infoaria.regione.lombardia.it/. L'applicativo

riporta, in particolare, la media per provincia dei dati di PM10 rilevati, il numero di giorni di superamento del limite giornaliero, la mappa dei Comuni aderenti, lo stato di attivazione delle misure temporanee e il rientro nei limiti;

Dato atto infine che le procedure di attivazione e disattivazione delle misure temporanee tengono conto di eventuali condizioni metereologiche non univoche e convergenti, sulla base degli scenari di qualità dell'aria previsti;

Visto il Decreto Legge n. 121 del 12 settembre 2023, *Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12.09.2023;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. XII/1008 del 25.09.2023, avente per oggetto *Misure per il miglioramento della qualità dell'aria: nuove disposizioni inerenti alle limitazioni permanenti e temporanee della circolazione dei veicoli più inquinanti – modifiche alla D.G.R. n. 3606/2020* ed in particolare:

- la necessità di estendere il divieto di utilizzo dei veicoli Euro 4/IV diesel al semestre estivo a partire dal 1° ottobre 2023, garantendo in questo modo una limitazione permanente temporale estesa a tutto l'anno, al fine di perseguire l'obiettivo di incrementare il risparmio emissivo anche per il contenimento dei fenomeni di inquinamento di origine secondaria (ozono e particolato) durante il periodo estivo;
- la necessità di introdurre limitazioni permanenti annuali - su fascia oraria giornaliera in Comuni di Fascia 1 e 2 - anche per i veicoli per il trasporto di persone e merci (di tutte le categorie M e N) di classe ambientale Euro 0 e 1 alimentati a gas (metano o GPL) in modo esclusivo o bi-fuel, in ragione dei fattori emissivi specifici paragonabili a quelli derivanti dagli analoghi veicoli alimentati a benzina e già oggetto di limitazione permanente dal 2007 per gli Euro 0 e dal 2020 per gli Euro 1, oltre che della vetustà dei veicoli la cui ultima data di immatricolazione è individuata nell'anno 1992 per gli Euro 0 e nel 1996 per gli Euro 1, con l'intento di incrementare il risparmio emissivo derivante dal settore traffico;
- l'Allegato 2 (in vigore dal 1° ottobre 2023) che modifica e sostituisce l'Allegato 2 della D.G.R. 3606/2020, che sistematizza, aggiornandolo con le nuove disposizioni, le soglie chilometriche annuali assegnate al servizio Move-In per ogni categoria e classe di veicolo limitato e che modifica e sostituisce l'Allegato 2 alla D.G.R. n. 3606/2020 a far data dal 1° ottobre 2023;
- l'Allegato 3 (in vigore dal 1° ottobre 2023) che modifica e sostituisce le disposizioni del riportate nell'Allegato 4 della D.G.R. 3606/2020 e che, in particolare, aggiorna i criteri per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti in atmosfera in attuazione degli accordi di bacino padano per il miglioramento della qualità dell'aria prevedendo, in particolare, l'anticipo dell'attivazione delle misure temporanee di 2° livello dopo sette giorni di superamento consecutivo del valore di 50 µg/m³ della concentrazione di PM10, l'ampliamento della fascia diurno di limitazione dei veicoli inquinanti dalle 7:30 alle 19:30 e l'applicazione delle limitazioni di primo livello anche ai veicoli di classe ambientale Euro 0 e 1 alimentati a benzina e a gas (metano o GPL);

Tutto ciò premesso;

ORDINA

la limitazione della circolazione e dell'utilizzo dei veicoli più inquinanti in attuazione della Legge regionale n. 24/2006, del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA) e dell'Accordo di Programma del Bacino Padano:

A) MISURE STRUTTURALI PERMANENTI (DGR 3606/2020 s.m.i.)

A1) Autoveicoli (ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 285/92, Codice della Strada) ad Esclusione dei veicoli di categoria M3 di tipo urbano, interurbano e suburbano utilizzati per il TPL.

Classi	Euro 0 benzina/diesel, Euro 1 benzina/diesel, Euro 2 diesel, Euro 3 diesel
Limitazioni della circolazione dell'utilizzo dei veicoli si applicano nelle giornate dal lunedì al venerdì , escluse quelle festive infrasettimanali, dalle ore 7:30 alle ore 19:30 , dal 1° gennaio al 31 dicembre .	

Classi	Euro 3 diesel
Limitazioni della circolazione dell'utilizzo dei veicoli nelle sole aree urbane si applicano nelle giornate dal lunedì al venerdì , escluse quelle festive infrasettimanali, dalle ore 7:30 alle ore 19:30 , dal 1° gennaio al 31 dicembre	

Classi	Euro 4 diesel
Limitazioni della circolazione dell'utilizzo dei veicoli nelle sole aree urbane si applicano dal lunedì al venerdì , escluse quelle estive infrasettimanali, dalle ore 7:30 alle ore 19:30 , dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno	

A2) Motoveicoli e ciclomotori (ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n.285/92, Codice della Strada) **a due tempi**.

Classi	Euro 0
Limitazioni della circolazione dell'utilizzo dei veicoli si applicano in tutte le giornate della settimana (dal lunedì alla domenica) a tutte le ore del giorno (24 ore su 24) permanentemente tutto l'anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno)	

Classi	Euro 1
---------------	---------------

Limitazioni della circolazione dell'utilizzo dei veicoli si applicano nelle giornate dal lunedì al venerdì , escluse quelle festive infrasettimanali, dalle ore 7:30 alle ore 19:30 , dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno.
--

A3) Autobus di categoria M3 (ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. N .285/92, Codice della Strada) di tipo urbano, interurbano e suburbano utilizzati per il Trasporto Pubblico Locale (TPL).

Classi	Euro 0 diesel, Euro 1 diesel, Euro 2 diesel.
Limitazioni della circolazione e dell'utilizzo di tali veicoli si applicano in tutte le giornate della settimana (dal lunedì alla domenica) a tutte le ore del giorno (24 ore su 24) permanentemente tutto l'anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno).	

Sono fatte salve le **esclusioni** e le **deroghe** di cui alla DGR 3606/2020 e s.m.i., come riportate nell'Allegato 1 alla presente ordinanza.

B) MISURE TEMPORANEE OMOGENEE

Ai sensi della D.G.R. 1008 del 25.09.2023, a far data dal 1° ottobre 2023 e fino al 31 marzo 2024, sono in vigore **le misure temporanee omogenee** per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale, articolate su 2 livelli in relazione alle condizioni di persistenza dello stato di superamento del valore di 50 µg/m³ della concentrazione di PM10 registrato dalle stazioni di rilevamento.

Nell'allegato n. 2 alla presente ordinanza se ne riporta l'articolato dispositivo.

AVVISA CHE

Su tutto il territorio regionale, nel medesimo periodo, sono altresì in vigore le disposizioni riportate nell'Allegato 3 alla presente ordinanza:

- divieto di combustione in loco di piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei residui vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 152/06;
- limitazioni permanenti per generatori di calore a biomassa legnosa (legna, cippato e pellet in stufe e caminetti) ai sensi della DGR n. X/6675 del 07/06/2017 e della normativa tecnica (DM n. 186/2017) ed ambientale (D.Lgs. 152/2006 s.m.i.) vigente.

AVVERTE CHE

- A norma dell'articolo 13, comma 6, della L.r. 24/06, i controlli sul rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli sono effettuati dai soggetti che svolgono servizi di polizia stradale e l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie, in caso di

accertamento delle violazioni, interviene ai sensi dell'articolo 27, comma 11 della L.r. 24/06 (sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 a € 450,00). I proventi delle sanzioni spettano ai Comuni nel cui territorio è stata accertata la violazione ai sensi dell'articolo 27, comma 18bis, della L.r. 24/06.

- I controlli relativi all'attuazione delle misure temporanee sono effettuati attraverso i propri organi di controllo e in particolare attraverso gli agenti di Polizia Locale, anche in riferimento specifico alle misure di limitazione all'utilizzo dei generatori di calore a biomassa legnosa. In quest'ultimo caso i controlli saranno di tipo documentale e basati sulla appartenenza del generatore ad una determinata classe di qualità ambientale secondo quanto definito dal DM 186/2017. Le sanzioni applicabili in caso di accertamento di violazione delle disposizioni di cui alle misure temporanee sono rinvenibili nella normativa regionale vigente.

La presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e ne sarà data ampia diffusione mediante il sito internet comunale, comunicati stampa ai quotidiani, e con ogni mezzo a disposizione.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990 e s.m.i., l'ufficio competente e il Settore Ambiente, Parchi e giardini, Servizio Ambiente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i.;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

Il Sindaco

Alessandro RAPINESE

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale
D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 25-10-2023

Il Responsabile del servizio

Colombo Luca



Ufficio Notifiche

Visto l'art. 32 della L. 69/2009 e s.m.i.;

Visto l'art. 5 comma 5 del Regolamento comunale concernente "Misure organizzative per l'applicazione dell'art. 32 della L. 69/2009 che istituisce l'Albo Pretorio virtuale e regole tecniche per la redazione e la pubblicazione degli atti pubblici, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003", approvato con delibera G.C. n. 387/2009;

attesta

che il documento avente oggetto **ORDINANZA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA ED IL CONTRASTO ALLINQUINAMENTO LOCALE - VALIDITÀ FINO AL 31 MARZO 2024.** è stato pubblicato all'Albo Pretorio informatico di questo Comune, dal 27-10-2023 al 10-11-2023.

Como, 15-11-2023

Il Responsabile

Consiglia Mello



UFFICIO NOTIFICHE – VIA VITTORIO EMANUELE, 97 – Tel. 031 252345 - Fax. 031 252344 e-mail
ufficio.messi@comune.como.it --- ufficionotifichealbopretorioonline@comune.pec.como.it

Certificato pubblicazione ORDINANZE numero 299 del 26-10-2023 firmato digitalmente da Consiglia Mello il 15-11-2023 ora 12:53:32 - COPIA AUTENTICA AI SENSI DELL'ART. 23 DEL

D.LGS. 82/2005 IMPRONTA 07eb43789493a8b7cf9e012b12bdd2f3



ORDINANZA SINDACALE

REGISTRO GENERALE N. 304 IN DATA 02-11-2023

Oggetto: ESONDAZIONE DEL LAGO DI COMO - ATTIVAZIONE UNITA' DI CRISI LOCALE E ADOZIONE DEI CONSEGUENTI PROVVEDIMENTI DI EMERGENZA.

Il Sindaco

- **Visto** l'articolo 54 del d.lgs 267/2000;
- **Visto** il Piano di Protezione Civile del Comune di Como approvato con delibera del Consiglio comunale del Comune di Como nr. 61 del 4 luglio 2016;
- **Letto** il Codice di Protezione Civile D.lgs. 1/2018;
- **Letta** la Legge Regionale di Protezione Civile "Disposizioni regionali in materia di protezione civile";
- **Esaminata** l'allerta di protezione civile 2023.126 del 30.10.23 e il Bollettino di monitoraggio e previsione di Regione Lombardia num. 2023.c151 del 30.10.2023;
- **Valutate** le pregresse esperienze nella gestione dello scenario di rischio dell'esondatazione del lago;
- **Dato atto** del parere positivo del Comandante la Polizia Locale, Dirigente del Servizio di Protezione Civile;

Il Sindaco del Comune di Como

CONVOCA

L'Unità di Crisi Locale del Comune di Como, dalla firma della presente a termine evento, così articolata:

- Sindaco del Comune di Como;
- Assessore alla Protezione Civile;
- Rappresentante del Comando Polizia Locale;
- Rappresentante Settore 9: Patrimonio e Demanio - Servizi a Rete;
- Rappresentante Settore 13: Ambiente Parchi e Giardini;
- Rappresentante Settore 14: Risorse finanziarie – società partecipate e provveditorato; ● Coordinatore del Volontariato di Protezione Civile;

ORDINA

- Il restringimento della carreggiata in Lungolaro Trento e Trieste, al fine di mantenere il posizionamento delle barriere mobili antiesondazione;
- L'apertura dei varchi ZTL, al fine di agevolare il flusso veicolare deviato dalle esondazioni;
- Che il suddetto tavolo di coordinamento, convocato in seduta permanente, si riunisca a intervalli regolari secondo esigenze, adottando di volta in volta i provvedimenti urgenti che saranno ritenuti necessari al fine di fronteggiare l'emergenza in corso.

Ai sensi dell'art. 3 c. 4 della Legge 241/1990, si comunica che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia-Milano, entro 60 (SESSANTA) giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza (d.lgs. n. 104/2010 e s.m.i.);
- straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (CENTOVENTI) giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra (D.P.R. n. 1199/1971 e s.m.i.).

Il Sindaco

Alessandro RAPINESE

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale
D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

Atto originale ORDINANZE numero 304 del 02-11-2023 firmato digitalmente da ALESSANDRO RAPINESE il 02-11-2023 ora 12:09:18 - COPIA AUTENTICA AI SENSI DELL'ART. 23 DEL D.LGS. 82/2005 IMPRONTA 4ca014e73cb63ba1edc02be793aab756

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 02-11-2023

Il Responsabile del servizio

Aiello Vincenzo



Ufficio Notifiche

Visto l'art. 32 della L. 69/2009 e s.m.i.;

Visto l'art. 5 comma 5 del Regolamento comunale concernente "Misure organizzative per l'applicazione dell'art. 32 della L. 69/2009 che istituisce l'Albo Pretorio virtuale e regole tecniche per la redazione e la pubblicazione degli atti pubblici, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003", approvato con delibera G.C. n. 387/2009;

attesta

che il documento avente oggetto **ESONDAZIONE DEL LAGO DI COMO - ATTIVAZIONE UNITA' DI CRISI LOCALE E ADOZIONE DEI CONSEGUENTI PROVVEDIMENTI DI EMERGENZA.** è stato pubblicato all'Albo Pretorio informatico di questo Comune, dal 02-11-2023 al 16-11-2023.

Como, 20-11-2023

Il Responsabile

Consiglia Mello



UFFICIO NOTIFICHE – VIA VITTORIO EMANUELE, 97 – Tel. 031 252345 - Fax. 031 252344 e-mail
ufficio.messi@comune.como.it --- ufficionotifichealboptretorioonline@comune.pec.como.it

Certificato pubblicazione ORDINANZE numero 304 del 02-11-2023 firmato digitalmente da Consiglia Mello il 20-11-2023 ora 9:05:09 - COPIA AUTENTICA AI SENSI DELL'ART. 23 DEL

D.LGS. 82/2005 IMPRONTA c42cff51ce1eb927b42576172997dfd7



COMUNE DI
COMO

ORDINANZA SINDACALE

REGISTRO GENERALE N. 357 IN DATA 21-12-2023

Oggetto: SVERSAMENTO DI SOSTANZE ESALAZIONI VAPORI ACIDO CLORIDRICO [REDACTED]
[REDACTED]

IL SINDACO

Richiamata la nota del 21-12-2023 di ATS Insubria - Dipartimento di Igiene e Prevenzione sanitaria - Struttura complessa igiene e sanità pubblica - Struttura semplice igiene pubblica - Sede Territoriale di Como, Richiamato il verbale dei VVFF di Como

Preso atto che la suindicata nota, allegata al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale:

A seguito di attivazione da parte dei VV.F. di COMO, per probabile intossicazione da esalazioni di vapori di ipoclorito di sodio, a carico di 14 addetti della ditta sopracitata, in data 21/12/2023, personale del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria- Struttura Semplice Igiene Pubblica, si è recato, presso l'edificio sopra indicato, per verificare i requisiti igienico sanitari e di sicurezza dell'edificio sopracitato, a tutela della salute pubblica, e si è constatato quanto segue.

all'interno della ditta di [REDACTED] durante le fasi di carico di sostanze chimiche (soda caustica) dei serbatoi è stato erroneamente travasato sodio ipoclorito 14 % volume nella quantità di Kg 1200, generando una reazione chimica che ha determinato formazione di nube irritante(vapori di cloro).

Dato atto che, per quanto sopra indicato, ATS Insubria ha chiesto al Sindaco, in qualità di Autorità amministrativa locale, l'emissione di un apposito atto amministrativo urgente nei confronti degli interessati, al fine di adeguare con carattere d'urgenza, a tutela della salute pubblica con interruzione dell'attività di che trattasi, fino alla bonifica e al ripristino delle condizioni di sicurezza dei serbatoi e

condotte di trasporto della sostanza chimica ed inoltre di avvisare i residenti dell'area adiacente la ditta e zone limitrofe a limitare l'apertura delle finestre, sino alla completa evaporazione del Cloro.

Verificata, quindi, la necessità di adottare la presente affinché si provveda a dar corso con effetto immediato alle prescrizioni poste da ATS Insubria, a tutela della salute pubblica

Visti:

- gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18/8/2000 del n. 267 che disciplinano l'esercizio del potere del Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti, quale Autorità locale;
- il parere positivo di regolarità tecnico - amministrativa espresso sul presente provvedimento dal Direttore del Settore 13 Ambiente, Parchi e Giardini, Servizio Ambiente ex art. 147 bis T.U.EE.LL., comma 1 e 11, c. 1, del vigente Regolamento comunale dei controlli interni;

ORDINA

- Alla ██████████ con sede in via ██████████ l'interruzione dell'attività di che trattasi, fino alla bonifica e al ripristino delle condizioni di sicurezza dei serbatoi e condotte di trasporto della sostanza chimica.

Tutte le azioni di adeguamento poste in essere dovranno essere rendicontate ad ATS Insubria - Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria (indirizzo pec: protocollo@pec.ats-insubria.it), nonché al Settore 13 Ambiente, Parchi e Giardini, Servizio Ambiente del Comune di Como (indirizzo pec: comune.como@comune.pec.como.it).

INCARICA

la competente Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria di Como e la Polizia Locale di Como di disporre la verifica dell'esecuzione della presente ordinanza, nonché di effettuare ulteriori controlli al fine di accertare l'avvenuta ottemperanza

RICORDA

le gravi responsabilità di carattere civile e penale qualora si verificassero danni alla salute della popolazione e che, in caso di inadempienza alla presente ordinanza, resta fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali di cui all'art. 650 del Codice Penale;

INFORMA CHE

La presente ordinanza sarà trasmessa:

- Alla ██████████ con sede in via ██████████ a Como mediante pec o altre idonee modalità
- all'ATS Insubria - Sede territoriale di Como mediante pec o altre idonee modalità.

Precisa che:

La presente Ordinanza viene resa nota tramite:

- la pubblicazione giorni all'Albo Pretorio del Comune di Como, nonché sul portale istituzionale, nella sezione denominata "Amministrazione trasparente" nella forma prevista dall'art. 42 del D.Lgs. 33/2013;
- trasmissione agli organi di informazione locale;
- ogni ulteriore iniziativa che la Polizia Locale riterrà opportuni assumere;

Ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990 e s.m.i., si comunica che l'ufficio competente è il Settore 13 Ambiente, Parchi e Giardini il cui Direttore responsabile è l'Arch. Luca Colombo;

Ai sensi dell'art. 3, c. 4, della Legge 241/1990, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso: -
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia– Milano, entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza (D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i.);
- straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra (D.P.R. n. 1199/1971 e s.m.i.).

Il Sindaco

Alessandro RAPINESE

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale
D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 21-12-2023

Il Responsabile del servizio

Colombo Luca



Ufficio Notifiche

Visto l'art. 32 della L. 69/2009 e s.m.i.;

Visto l'art. 5 comma 5 del Regolamento comunale concernente "Misure organizzative per l'applicazione dell'art. 32 della L. 69/2009 che istituisce l'Albo Pretorio virtuale e regole tecniche per la redazione e la pubblicazione degli atti pubblici, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003", approvato con delibera G.C. n. 387/2009;

attesta

che il documento avente oggetto **SVERSAMENTO DI SOSTANZE ESALAZIONI VAPORI ACIDO CLORIDRICO** [REDAZIONE] è stato pubblicato all'Albo Pretorio informatico di questo Comune, dal 22-12-2023 al 05-01-2024.

Como, 08-01-2024

Il Responsabile

Consiglia Mello



UFFICIO NOTIFICHE – VIA VITTORIO EMANUELE, 97 – Tel. 031 252345 - Fax. 031 252344 e-mail
ufficio.messi@comune.como.it --- ufficionotifichealbopretorioonline@comune.pec.como.it

Certificato pubblicazione ORDINANZE numero 357 del 21-12-2023 firmato digitalmente da Consiglia Mello il 08-01-2024 ora 10:17:46 - COPIA AUTENTICA AI SENSI DELL'ART. 23 DEL

D.LGS. 82/2005 IMPRONTA 0a1448655e919eb2c5d8d61d3add6c3c